

REGIONE ECCLESIASTICA MARCHE

Osservatorio Giuridico – Legislativo Regionale (OGLR)

Delegazione Caritas Marche

RIFORMA DEL TERZO SETTORE

Avv. Simone Longhi
Segretario OGLR

Ancona 18 marzo 2019

ENTI RELIGIOSI CIVILMENTE RICONOSCIUTI E TERZO SETTORE

La novità più importante che è stata avviata in questi ultimi anni è senza dubbio la **Legge Delega n. 106/2016** (*"Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale"*) riguardante la riforma del Terzo Settore, cui è seguita da parte del Governo la presentazione dei seguenti decreti delegati attuativi:

D.Lgs. 40/17 sul servizio civile universale

iD.Lgs. 111/17 sul 5 per mille

D.Lgs. 112/17 sull'impresa sociale

D.Lgs. 117/2017 sul Codice del terzo settore (CTS)

Il **Codice del terzo settore** è sicuramente il provvedimento più rilevante in quanto compendia e fissa quanto, in periodi recenti, è emerso dal dibattito sui soggetti che operano sul terzo settore, cioè in quell'ambito non riconducibile né al mercato né allo Stato.

ENTI RELIGIOSI CIVILMENTE RICONOSCIUTI E TERZO SETTORE

L'art. 1 comma 1 della Legge 106/2016 precisa che:

«Per Terzo settore si intende il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi».

Come indica il **Codice del terzo settore all'art. 4 comma 3** sono inclusi in questa disciplina, assolvendo determinati adempimenti, **gli enti religiosi civilmente riconosciuti.**

ENTI RELIGIOSI CIVILMENTE RICONOSCIUTI E TERZO SETTORE

Sono enti di terzo settore:

ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO (ODV)

ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE (APS)

ENTI FILANTROPICI

IMPRESE SOCIALI (INCLUSE LE COOPERATIVE SOCIALI)

RETI ASSOCIATIVE

SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO

ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE E NON RICONOSCIUTE

FONDAZIONI

ALTRI ENTI DI CARATTERE PRIVATO DIVERSI DALLE SOCIETA'

IRAMI DI ATTIVITA' DEGLI ENTI RELIGIOSI CIVILMENTE RICONOSCIUTI

ENTI RELIGIOSI CIVILMENTE RICONOSCIUTI

Il «Ramo» Terzo Settore

DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.)

Art. 4 comma 3.

Agli **enti religiosi civilmente riconosciuti** le norme del presente decreto si applicano **limitatamente allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 5**, a condizione che per tali attività adottino un **regolamento**, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, che, ove non diversamente previsto ed **in ogni caso nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti**, recepisca le norme del presente Codice e sia depositato nel Registro unico nazionale del Terzo settore. Per lo svolgimento di tali attività deve essere costituito un **patrimonio destinato** e devono essere tenute separatamente le **scritture contabili** di cui all'articolo 13.

ENTI RELIGIOSI CIVILMENTE RICONOSCIUTI

Il «Ramo» Impresa Sociale

Il D. Lgs. 155/2016 (Disciplina dell'impresa sociale), che nella pratica aveva avuto un modesto successo, è stato abrogato con il **D. Lgs. n. 112/2017 (Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106.)**

Questa disciplina si applica agli **enti religiosi civilmente riconosciuti** e agli enti delle confessioni religiose che hanno stipulato patti, accordi, intese con lo Stato, limitatamente allo svolgimento delle attività di cui all'art. 2 (art. 1, 3° comma).

ENTI RELIGIOSI CIVILMENTE RICONOSCIUTI

Il «Ramo» Impresa Sociale

DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 112 (Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106.)
Art. 1 comma 3.

Agli **enti religiosi civilmente riconosciuti** le norme del presente decreto si applicano limitatamente allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, a condizione che per tali attività adottino un **regolamento**, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, che, ove non diversamente previsto ed in ogni caso nel rispetto della **struttura e delle finalità di tali enti**, recepisca le norme del presente decreto. Per lo svolgimento di tali attività deve essere costituito un **patrimonio destinato** e devono essere tenute separatamente le **scritture contabili** di cui all'articolo 9.

ENTI RELIGIOSI CIVILMENTE RICONOSCIUTI

Il «Ramo» Terzo Settore

Gli **Enti Religiosi civilmente riconosciuti**, dice l'**art. 4 co. 3 del D.Lgs. n. 117/17**, con una espressione a-tecnica, possono divenire destinatari delle norme contenute nel CTS a determinate condizioni.

Anzitutto sotto il **profilo soggettivo**, limitando il discorso agli soggetti giuridici della Chiesa Cattolica, si deve trattare di **enti** che hanno:

- origine nella Chiesa Cattolica
- finalità costitutiva e essenziale di religione e culto (culto, cura delle anime, formazione del clero e religiosi, missione, catechesi, educazione cristiana)
- sede in Italia

Tali enti devono essere **riconosciuti civilmente** ed **iscritti** nel **registro delle persone giuridiche**, istituito e tenuto presso le prefetture (U.T.G.) dove ha sede l'ente.

ENTI RELIGIOSI CIVILMENTE RICONOSCIUTI

Il «Ramo» Terzo Settore

Gli **Enti Religiosi civilmente riconosciuti**, **inoltre come precisa l'art. 4 co. 3 del D.Lgs. n. 117/17**, possono divenire destinatari delle norme contenute nel CTS nel rispetto della propria **struttura** e delle **finalità**, in sintonia, anche se non assoluta, con il percorso tracciato dall'Accordo di Revisione del Concordato Lateranense del 1984 e dalla successiva Intesa sottoscritta il 24 febbraio 1997 dalla Commissione Paritetica Stato Italiano – Santa Sede, mediante la quale sono state interpretate dalle parti le norme pattizie.

Tali enti pertanto possono assumere la **qualifica di ETS** non come soggetti ma solo per le specifiche attività di interesse generale e quindi potrà essere **il «segmento» o «ramo» dell'ente ecclesiastico che assumerà tale qualifica.**

ENTI RELIGIOSI CIVILMENTE RICONOSCIUTI

Il «Ramo» Terzo Settore

In effetti il D.Lgs. n. 117/17 prevede (art. 5) che «Gli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale [...]» e (art. 6) che «Gli enti del Terzo settore possono esercitare attività diverse da quelle di cui all'articolo 5, a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali».

Gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, anche alla luce di quanto sopra, **non potrebbero pertanto mai acquisire la forma di ente di Terzo Settore** (o di Impresa sociale cfr. art. 2 D.Lgs. 112/17) in quanto il fine costitutivo ed essenziale dell' E.E. è di religione e culto (art. 2, L. n. 222/85) e quindi devono necessariamente svolgere, anzitutto, attività con finalità di religione o culto.

ATTIVITA' DEGLI ENTI RELIGIOSI CIVILMENTE RICONOSCIUTI

Le attività svolte dagli Enti Religiosi civilmente riconosciuti possono essere:

- Attività di religione e culto
- Attività diverse non di interesse generale
- Attività diverse di interesse generale (art. 5 del D. Lgs. N. 117/17)
(fuori o dentro al ramo ETS o impresa sociale)

ATTIVITA' DEGLI ENTI RELIGIOSI CIVILMENTE RICONOSCIUTI

Con la **riforma del terzo settore** ci si trova di fronte ad una **norma generale** che vuole disciplinare gli enti di terzo settore e che prevede delle **«eccezioni»** per gli enti ecclesiastici per farli partecipare ai benefici della disciplina, senza però affrontare il divario e le potenziali situazioni di conflitto tra ordinamento canonico e civile.

Può tuttavia costituire per l'E.E. una **occasione** e al tempo stesso una **sfida** .

RAMO TERZO SETTORE ENTI ECCLESIASTICI POSSIBILITA', OPPORTUNITA', SFIDE

Gli enti ecclesiastici possono continuare a **mantenere le proprie attività al di fuori della nuova disciplina del Terzo settore** senza assoggettarsi ai suoi vincoli (per es. assenza di scopo di lucro soggettivo, assenza del divieto di distribuire utili, assenza di vincoli circa le attività gestite dall'ente) ma in questo modo:

- l'attuazione della riforma rimane priva di circa 35.000 Enti Eccl. che svolgono attività di terzo settore
- gli enti eccl. si emarginano dal sistema delle politiche pubbliche e dei rapporti tra pubblica amministrazione e terzo settore, dove stanno prendendo forma norme e prassi che, riferendosi alle attività di interesse generale e alle relative forme di finanziamento, individuano i soggetti abilitati a partecipare con un semplice rinvio agli Enti di Terzo Settore o alle Imprese Sociali
- gli enti eccl. perdono le agevolazioni fiscali per le liberalità ricevute, la defiscalizzazione delle attività, i nuovi strumenti di finanziamento, i regimi fiscali speciali

RAMO TERZO SETTORE ENTI ECCLESIASTICI POSSIBILITA', OPPORTUNITA', SFIDE

Per un ente ecclesiastico le POSSIBILITA' sono le seguenti:

- a) costituire un RAMO Terzo Settore ed inserire tutte le attività di interesse generale da esso gestite
- b) costituire un RAMO Terzo Settore ed inserire solo alcune delle attività di interesse generale da esso gestite
- c) costituire un RAMO Terzo Settore ed inserire alcune attività di interesse generale e nel contempo costituire un RAMO Impresa Sociale ed inserire altre attività di interesse generale.

RAMO TERZO SETTORE ENTI ECCLESIASTICI POSSIBILITA', OPPORTUNITA', SFIDE

Al fine di decidere se entrare nel mondo del terzo settore è importante fare **attento discernimento** su ogni ente ecclesiastico, tenendo conto della sua struttura, delle sue finalità, della sua *mission* ecclesiale, della sua capacità progettuale e organizzativa al fine di adempiere ai nuovi oneri e requisiti e dei possibili scenari che si aprono con l'attuazione della Riforma del Terzo settore.

La valutazione dovrà essere consapevole sui **vantaggi e svantaggi** dell'una e dell'altra opzione in una prospettiva di medio lungo termine.

REGOLAMENTO RAMO C.D. «DI INTERESSE GENERALE»

Il D. Lgs. 117/2017 prevede delle modalità particolare per permettere all'ente religioso civilmente riconosciuto di assumere la disciplina di ente del terzo settore.

L'ente religioso deve svolgere le attività di interesse generale di cui all'articolo 5 CTS e può (non deve) divenire destinatario della normativa individuata nella riforma, adottando un apposito **REGOLAMENTO** istitutivo del Ramo c.d. "di interesse generale" dell'ente.

REGOLAMENTO

Per la costituzione di un ramo terzo settore dell'ente religioso civilmente riconosciuto il legislatore richiede l'adozione di un **REGOLAMENTO** che deve avere le seguenti caratteristiche.

La forma: atto pubblico o scrittura privata autenticata (non più la sola scrittura privata registrata)

Il soggetto che lo adotta: colui al quale sono attribuiti i poteri amministrativi (can. 1279 cjc) relativamente all'ente religioso civilmente riconosciuto titolare delle attività di interesse generale

Tipologia di atto: dovrebbe trattarsi di un atto di amministrazione straordinaria (cf IMA 2005, Allegato C) per il quale occorre acquisire l'autorizzazione dell'Ordinario

REGOLAMENTO

Deposito: deve essere depositato nel Registro Unico (Ramo Terzo Settore) o al Registro delle Imprese (Ramo Impresa Sociale). Fino a quando non entrerà in vigore il nuovo registro unico del terzo settore, potrà essere depositato presso l'attuale registro ONLUS tenuto dalla Direzione Regionale dell' Agenzia delle Entrate.

Modifiche: può essere successivamente modificato osservando le medesime condizioni prescritte per la sua prima adozione.

Contenuto:

- a) «ove non diversamente previsto ed in ogni caso nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, **recepisca le norme del presente Codice**» (Codice Terzo Settore),
- b) «ove non diversamente previsto ed in ogni caso nel rispetto della struttura e delle finalità di tali enti, **recepisca le norme del presente decreto**» (Decreto Impresa Sociale).

REGOLAMENTO

La questione del contenuto puntuale dovrà attendere di essere ulteriormente approfondita, tuttavia come precisato dalla dottrina, alcuni elementi sono abbastanza consolidati:

- 1) non è uno statuto in quanto l'ente già sussiste, ma potrebbe includere il cosiddetto "attestato sostitutivo" (cf Circolare n. 26 del Comitato Enti e beni della CEI, 12 giugno 1998)
- 2) deve essere del tutto coerente con la struttura organica prescritta dal diritto canonico universale per quella tipologia di enti (per es. il Ramo di una parrocchia o di un istituto di vita consacrata non potrà prevedere un consiglio di amministrazione)
- 3) deve consentire di identificare la o le attività che saranno gestite nella forma del Terzo Settore/Impresa Sociale
- 4) per esplicita previsione legislativa alcune norme del Codice Terzo Settore e del Decreto Impresa Sociale non si applicano al Ramo
- 5) di altre norme il legislatore non dice nulla e se non sono incompatibili con la struttura e la finalità degli EECR dovranno essere inserite.

DISCIPLINA APPLICABILE AL RAMO C.D. «DI INTERESSE GENERALE»

È importante rilevare, in ogni caso, che lo strumento del regolamento è stato previsto affinché gli Enti Ecclesiastici possano essere soggetti alle regole del CTS soltanto limitatamente al loro “ramo di interesse generale”.

Viceversa, siffatte norme non verranno indiscriminatamente applicate al soggetto giuridico in quanto tale e, dunque, in relazione all'attività istituzionale di religione e di culto perseguita.

DISCIPLINA APPLICABILE AL RAMO C.D. «DI INTERESSE GENERALE»

Dovrà invece essere oggetto di meditati approfondimenti ermeneutici la possibilità, lasciata in capo agli Enti Ecclesiastici civilmente riconosciuti, di evitare l'applicazione di quelle norme del CTS che siano incompatibili con la loro struttura e finalità.

A questo proposito, il legislatore ha infatti deciso di individuare espressamente talune norme che non debbono essere applicate al Ramo di interesse generale dell'Ente Ecclesiastico

DISCIPLINA APPLICABILE AL RAMO C.D. «DI INTERESSE GENERALE»

Le regole che sono state espressamente escluse dal CTS sono le seguenti:

- **Art. 12 (Denominazione sociale).**

Ciò comporta che l'Ente Ecclesiastico non dovrà in nessun caso apporre l'acronimo "ETS" accanto alla propria denominazione.

- **Art. 15, comma 3 (Libri sociali obbligatori)**

Questa esclusione consentirà all'Ente Ecclesiastico di vietare l'esame dei propri libri sociali ai propri soci o aderenti.

- **Art. 29 (Denuncia al tribunale e ai componenti dell'organo di controllo).**

Stando alla disposizione in commento, l'Ente Ecclesiastico può impedire nel regolamento la possibilità che taluni soggetti (associati, revisori dei conti, organi di controllo, ovvero il pubblico ministero) possano agire ai sensi dell'art. 2409 c.c. per denunciare eventuali gravi irregolarità di gestione.

PATRIMONIO DESTINATO

Nel regolamento dovrà essere individuato un **patrimonio destinato**.

Questo è un istituto nuovo, non essendo stato previsto in riferimento al RAMO Onlus o INLUS.

Il concetto di **patrimonio destinato** utilizzato dall'art. 4, comma 3, CTS, non è di certa qualificazione.

Può trovare in ambito canonico una attinenza con l'istituto della fondazione non autonoma previsto dal can. 1303 §1 2° cjc, in quanto la destinazione patrimoniale comporterebbe la creazione di un mero vincolo di destinazione e non un nuovo soggetto di diritto.

Il patr. dest. è comunque concetto distinto dal «patrimonio stabile» richiamato dai cann. 1285 e 1291 cjc.

PATRIMONIO DESTINATO

Sul piano contabile, stando all'impostazione ritenuta maggiormente condivisibile, si tratterebbe di indicare una lista di beni (materiali, immateriali e finanziari) che dovranno essere inseriti nel patrimonio destinato del ramo terzo settore, correttamente valorizzati e impiegati nella gestione di una o più attività di interesse generale.

Il patrimonio destinato non è costituito solo dalla sezione «attività» dello stato patrimoniale, ma rilevano anche le «passività».

PATRIMONIO DESTINATO

In caso di apertura di un «ramo», il patrimonio dell'ente ecclesiastico avrebbe la seguente configurazione:

- patrimonio relativo alle attività istituzionali
- patrimonio destinato o «dedicato», relativo alle attività sociali del “ramo”

allo scopo di mantenere distinte, anche sotto il profilo finanziario, le entrate e le uscite del ramo da quelle derivanti dall'attività istituzionale propria dell'ente religioso.

Infine, è da dire che comunque non si creerebbe una separazione patrimoniale perfetta fra i beni dell'Ente Ecclesiastico e quelli attribuiti al Ramo.

Questo significa che in caso di debiti contratti dal ramo di interesse generale dovrà rispondere l'Ente Ecclesiastico con tutto il suo patrimonio.

PATRIMONIO DESTINATO

Qualora, invece, volesse essere creata una separazione patrimoniale perfetta dei beni attribuiti al ramo di interesse generale, si potrà ad esempio procedere alla creazione di un **patrimonio destinato ad uno specifico affare** ai sensi dell'art. 2447 bis C.C.

Art. 2447 bis c.c.

La società può:

- a) costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare;
- b) convenire che nel contratto relativo al finanziamento di uno specifico affare al rimborso totale o parziale del finanziamento medesimo siano destinati i proventi dell'affare stesso, o parte di essi.

Salvo quanto disposto in leggi speciali, i patrimoni destinati ai sensi della lettera a) del primo comma non possono essere costituiti per un valore complessivamente superiore al dieci per cento del patrimonio netto della società e non possono comunque essere costituiti per l'esercizio di affari attinenti ad attività riservate in base alle leggi speciali.

PATRIMONIO DESTINATO

DEVOLUZIONE PATRIMONIO IN CASO DI DISMISSIONI DEL RAMO

Per i “rami ETS” e “rami impresa sociale” di nuova costituzione è previsto un regime diverso per la devoluzione del patrimonio in caso di dismissione o perdita della qualifica del ramo.

Da un lato, per il “**ramo ETS**” non sono previste disposizioni specifiche, circostanza che potrebbe far ritenere ad una prima lettura che la devoluzione si realizzi in conformità all’art. 9, d. lgs. n. 117/2017.

Dall’altro, per il “**ramo impresa sociale**”, l’art. 12, comma 5, d. lgs. n. 112/2017 esclude espressamente la devoluzione per gli enti religiosi che istituiscano questo ramo.

PATRIMONIO DESTINATO

DEVOLUZIONE PATRIMONIO IN CASO DI DISMISSIONI DEL RAMO

Per il “ramo ETS” dell’ente religioso la disciplina vuol comunque **evitare** che, in caso di dismissione del ramo ETS, si **possa violare il divieto di distribuzione di utili ed avanzi di gestione anche relativi ad esercizi precedenti.**

L’art. 9 del Codice del Terzo settore prevede che il patrimonio residuo sia destinato ad altri enti del Terzo Settore o, a determinate condizioni, ed in via residuale alla Fondazione Italia Sociale.

Come è stato correttamente osservato dall’Avvocatura dell’Arcidiocesi di Milano, considerata anche la disciplina relativa alle ONLUS (Circolare AdE, n. 59/E, 31 ottobre 2007) la devoluzione non dovrebbe riguardare l’intero patrimonio residuo ma solo “l’incremento” che si è realizzato essendo ente di Terzo Settore o Impresa Sociale.

PATRIMONIO DESTINATO

DEVOLUZIONE PATRIMONIO IN CASO DI DISMISSIONI DEL RAMO

Tale lettura è confermata dall'art. 50, co. 2, Codice Terzo Settore: «L'ente cancellato dal Registro unico nazionale per mancanza dei requisiti che vuole continuare a operare ai sensi del codice civile deve preventivamente devolvere il proprio patrimonio ai sensi dell'articolo 9, limitatamente all'incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui l'ente è stato iscritto nel Registro unico nazionale».

Questa precisazione non è, però, fatta propria dalle altre norme del Codice e del Decreto.

TENUTA DI SEPARATE SCRITTURE CONTABILI

Prescrive il CTS che l'Ente Ecclesiastico, in relazione all'attività svolta attraverso il Ramo, dovrà tenere *separate scritture contabili* (contemplate all'art. 13 CTS).

La normativa non precisa le forme di questa contabilità.

La *Ris. N. 86/E del 13 marzo 2002* (risposta al quesito 7) precisa in tema di attività commerciale svolta da ente non profit che il requisito della contabilità separata è soddisfatto nell'ambito di scritture omnicomprensive purché siano distintamente rilevate le operazioni destinate all'attività istituzionale da quelle relative all'attività commerciale.

TENUTA DI SEPARATE SCRITTURE CONTABILI

Analogamente per il ramo terzo settore dell'ente religioso la **separazione contabile** tra la sfera delle attività di terzo settore e la sfera istituzionale potrebbe avvenire mediante o l'adozione di due sistemi contabili, oppure individuando appositi conti o sottoconti in seno alle risultanze contabili complessive dell'ente, che evidenzino la natura della posta contabile sottesa (sociale, istituzionale).

ORGANO DI CONTROLLO

DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.)

Art. 30. Organo di controllo

1. Nelle fondazioni del Terzo settore deve essere nominato un organo di controllo, anche monocratico.
2. Nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore, la nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
 - a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
 - b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
 - c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.
3. L'obbligo di cui al comma 2 cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.
4. La nomina dell'organo di controllo è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10.

ORGANO DI CONTROLLO

DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.)

Art. 30. Organo di controllo

5. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'*articolo 2399 del codice civile*. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'*articolo 2397, comma secondo, del codice civile*. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
6. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del *decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231*, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. ^[13]
7. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo. ^[14]
8. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

^[13] Comma così modificato dall' *art. 8, comma 1, lett. a)*, D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105, a decorrere dall'11 settembre 2018, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 35, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 105/2018*.

^[14] Comma così modificato dall' *art. 8, comma 1, lett. b)*, D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105, a decorrere dall'11 settembre 2018, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 35, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 105/2018*.

ORGANO DI CONTROLLO

1. **Nelle fondazioni del Terzo settore deve essere nominato un organo di controllo, anche monocratico.**
2. **Nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore, la nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:**
 - a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
 - b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
 - c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.
3. L'obbligo di cui al comma 2 cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.
4. **La nomina dell'organo di controllo è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10.**
5. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

ORGANO DI CONTROLLO

- 6. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.**
- 7. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.**
- 8. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.**

ORGANO DI CONTROLLO

L'ente religioso civilmente riconosciuto che costituisce un Ramo Terzo Settore o un ramo Impresa Sociale può recepire le norme relative all'organo di controllo nei seguenti modi:

a) l' autorità che costituisce l'ente ecclesiastico inserisce l'organo di controllo in sede di statuto dell'ente. In questo caso avrà competenze su tutte le attività dell'ente

Oppure

b) l'organo di controllo può essere inserito nel Regolamento del Ramo Terzo Settore/Impresa sociale dell'ente religioso civilmente riconosciuto. In questo caso avrà competenze sulle sole attività dell'ente inserite nel Ramo.

Il Controllo (sia dell'ente, sia del Ramo) dovrà tener conto non solo delle normative civili, ma anche di quelle canoniche.

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.)

Art. 31. Revisione legale dei conti

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 30, comma 6, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, e le fondazioni del Terzo settore devono nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.

2. L'obbligo di cui al comma 1 cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

3. La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10.

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 30, comma 6, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, e le fondazioni del Terzo settore **devono nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale** iscritti nell'apposito registro **quando superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:**
 - a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
 - b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;
 - c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.
2. L'obbligo di cui al comma 1 cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.
3. La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10.

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

E' da dire che per la disciplina del terzo settore la Revisione Legale è imposta *ope legis* agli enti del Terzo Settore in presenza di alcune condizioni.

Per l'ente religioso civilmente riconosciuto che istituisce un ramo di interesse generale la funzione di Revisione Legale riguarderà le sole attività dell'ente inserite nel ramo.

La Revisione legale è svolta applicando le norme civili/comunitarie, considerando le peculiarità dell'ente religioso civilmente riconosciuto e il tipo di attività svolte (attività erogativa, oppure produttiva).

REGIONE ECCLESIASTICA MARCHE

Osservatorio Giuridico – Legislativo Regionale (OGLR)

Delegazione Caritas Marche

RIFORMA DEL TERZO SETTORE

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Avv. Simone Longhi
Segretario OGLR

Ancona 18 marzo 2019